

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Barbara Zanon, C.F. ZNNBBR73M42B791S, e **Davide Casula**, C.F. CSLDVD72T30H118D, assistiti dalla dott.ssa Teresa Gottardi, in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato il 12.1.2026, Barbara Zanon e Davide Casula hanno domandato di poter accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 66, 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, i ricorrenti hanno rappresentato che:

- sono coniugi e conviventi, sicché sussistono i presupposti per l'accesso a procedura familiare ai sensi dell'art. 66, d.lgs 14 del 2019;
- sono qualificabili come consumatori ai sensi del codice della crisi, essendo "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versano in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali, esposti nel ricorso;
- la loro esposizione debitoria complessiva è pari a 107.156,69 euro, di cui:
 - **debiti esclusivi di Davide Casula:** 1) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, 741,52 euro di cui 434,00 euro con privilegio e 307,52 euro chirografari; 2) nei confronti del Comune di Donori, 471,00 euro con privilegio;
 - **debiti esclusivi di Barbara Zanon:** 1) nei confronti del Comune di Donori, 471,00 euro con privilegio;



- **debiti comuni ai** ricorrenti: nei confronti di Aurelia SPV, 106.685,69 euro, con privilegio ipotecario;
- il loro nucleo familiare è composto dai ricorrenti stessi, nonché dai figli Cristiano Casula, non fiscalmente non a carico dei genitori, e Chiara Casula, fiscalmente a carico dei genitori;
- il loro fabbisogno familiare è pari a 1.225,00 euro mensili;
- il patrimonio di Barabara Zanon è costituito esclusivamente dalla quota di un mezzo della proprietà della casa di abitazione sita in Donori (CA), Via Guglielmo Marconi n. 48, censita al foglio 25, particella 2222, sub 1 – Cat. A/2, 8,5 vani, oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.es. 326 del 2021;
- Barbara Zanon è inoccupata e, pertanto, priva di reddito;
- il patrimonio di Davide Casula è costituito da: 1) quota di un mezzo della proprietà della casa di abitazione sita in Donori (CA), Via Guglielmo Marconi n. 48, censita al foglio 25, particella 2222, sub 1 – Cat. A/2, 8,5 vani, oggetto di procedura esecutiva immobiliare r.es. 326 del 2021; 2) quota di due noni della proprietà di abitazione popolare in Comune di Donori, Vico Primo di Via Brigata Sassari; 3) quota di due diciottesimi di terreni in agro di Donori; 4) autoveicolo, marca Fiat, modello Panda, immatricolato nel 2004;
- il reddito di Davide Casula, lavoratore dipendente, è pari a circa 2.260,00 euro al mese;
- Davide Casula non ha compiuto atti di disposizione nel quinquennio antecedente il ricorso;
- in data 29.12.2023, Barbara Zanon ha ceduto la quota di un quarto di un immobile di sua proprietà in comune di Savigliano (a prezzo non specificato);
- nel corso dell'esecuzione immobiliare r.es. 326 del 2021 è stato già aggiudicato per la somma di 23.031,00 euro un immobile in comune di Donori (presumibilmente di proprietà di Davide Casula, in quanto vi risiedeva la madre del medesimo);
- non si sono mai avvalsi dell'esdebitazione.

Quanto sopra esposto, i ricorrenti intendono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, mettendo a disposizione dei creditori la complessiva somma di 71.487,44 euro così ripartita:

- 6.279,48 euro quale compenso dell'o.c.c.;
- 207,96 euro quali spese di procedura;
- 942,00 euro in favore del Comune di Donori, soddisfatto al 100%;
- 434,00 euro in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui privilegio viene così soddisfatto al 100%;



- 63.624,00 euro in favore di Aurelia SPV, così soddisfatta nella misura dell'81% e comunque in misura superiore del ricavato in sede esecutiva della vendita dell'immobile ipotecato.

Ciò posto, con il ricorso originario, i debitori hanno allegato che le risorse per soddisfare i creditori come sopra indicato verranno reperite: **a)** nella misura di 23.031,00 euro dal prezzo di vendita del lotto già aggiudicato nella procedura esecutiva r.es. 326 del 2021, che sarà destinato a soddisfare le spese della predetta procedura esecutiva (non quantificate nell'odierno ricorso) e per la residua parte ai creditori come sopra indicati; **b)** 40.000,00 euro entro centoventi giorni dall'omologa del piano del consumatore, per il tramite di fonti esterne e, precisamente, verrà messa a disposizione da familiari e parenti; **c)** 31.487,44 euro in ventiquattro rate mensili di 1.311,97 euro ciascuna, a partire dal mese successivo al termine per il versamento della tranche di 40.000,00 euro, di cui 900,00 versate da Davide Casula tramite il suo reddito e 411,97 euro da Cristiano Casula, figlio dei ricorrenti, e da Anna Badas, madre di Davide Casula, rispettivamente titolari di reddito da lavoro e da pensione.

B) Al ricorso è allegata anche relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona della dott.ssa Teresa Gottardi.

Nella sua relazione, l'o.c.c. ha dato indicato le cause dell'indebitamento ed esaminato la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; ha esposto le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte; ha valutato (positivamente) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; ha indicato i costi presunti della procedura.

Inoltre, la dott.ssa Gottardi ha esaminato la diligenza dei creditori nella valutazione del merito creditizio degli odierni ricorrenti al momento dell'erogazione dei finanziamenti.

C) Con decreto del 13.1.2026, esaminato il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso originario abbia soddisfatto solo parzialmente i requisiti di legge di cui all'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019, e, in particolare, ha assegnato ai ricorrenti il termine di trenta giorni per specificare e dimostrare; **1)** la disponibilità di risorse esterne cui attingere per la soddisfazione dei creditori, sia con riferimento alla somma iniziale di 40.000,00 euro, sia con riferimento alle successive rate mensile di 1.311,97 euro da versare per il saldo; **2)** la tempistica di pagamento di ciascun creditore.

D) Con memoria depositata in data 7.2.2026, i debitori hanno fornito i seguenti chiarimenti.

Quanto alla somma di 40.000,00 euro: *“Invero, l'offerta della somma iniziale (che prima della presente integrazione si prevedeva basarsi esclusivamente su risorse esterne) deve essere aggiornata*



e precisata in relazione al fatto che il Signor Davide Casula, alla data del decreto conseguito al deposito del ricorso, ha richiesto - e prontamente ottenuto dal datore di lavoro - una anticipazione sul T.f.r. di € 7.000,00 ed un mutuo infruttifero di € 3.000,00 da rimborsare in n. 10 rate mensili da € 300,00 ciascuna. Ha così complessivamente acquisito la somma di € 10.000,00, che sono immediatamente disponibili per i creditori. Si allega copia degli assegni circolari da versare nel conto corrente dedicato alla esecuzione del piano (**Allegato n. 22**).

Un quarto della somma iniziale offerta è quindi costituita da risorse proprie, mentre gli ulteriori € 30.000,00 sono messi a disposizione dalla signora **BADAS Antonia**, stretta parente dei ricorrenti (zia materna della sig.ra Zanon), la quale si è impegnata irrevocabilmente a versare tale importo (destinato esclusivamente all'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato nell'ambito della presente procedura) sul conto corrente all'uopo dedicato, cointestato ai sottoscritti ricorrenti, affinché sia utilizzato per il pagamento dei creditori in esecuzione del piano omologando (**Allegato n. 23**).

In ordine alle condizioni di restituzione del prestito, è stato convenuto che, in caso di omologa del piano, i sottoscritti restituiranno alla signora **BADAS Antonia** l'importo ricevuto, a partire dalla chiusura della procedura, mediante rate mensili di uguale importo, per una durata massima di trentasei mesi.

Si precisa infine, stante che la somma iniziale è di fatto già disponibile, si potrà ragionevolmente procedere al pagamento dei creditori in tempi sicuramente più rapidi di quelli previsti nel piano oggi integrato, e cioè entro poche settimane dalla omologazione. Tuttavia, considerato che il ricorrente Davide Casula attualmente lavora fuori sede in altra regione, e potrebbero comunque verificarsi dei disguidi - per ragioni di mera cautela - si ritiene di confermare la proposta di corresponsione entro il termine massimo di 120 giorni dall'omologazione del piano”.

Quanto al residuo importo di 31.487,44 euro: “Come è stato rappresentato nel ricorso oggi integrato, considerate le ridotte spese che si è previsto di destinare al sostentamento della famiglia durante il periodo di esecuzione del piano, il ricorrente Davide Casula potrà disporre mensilmente, sino alla chiusura della procedura, di una somma di € 900,00 circa da destinare ai creditori, quale risorsa propria. I restanti € 411,97, saranno invece costituiti dalle somme messe a disposizione dalla stessa signora **Anna Badas** (rispettivamente madre della sig.ra Zanon, e nuora del sig. Davide Casula) e dal figlio maggiore degli stessi ricorrenti, sig. Cristiano Casula.

Si precisa che, per un mero refuso, nel ricorso la signora Anna Badas era stata indicata quale madre del ricorrente Davide Casula.



Gli stessi parenti hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno al finanziamento, che qui si acclude (Allegato n. 24), obbligandosi personalmente e solidalmente a contribuire all'esecuzione del piano mediante l'apporto di risorse economiche esterne.

In considerazione del fatto che il ricorrente, avendo ottenuto un prestito infruttifero di € 3.000,00 dal proprio datore di lavoro, dovrà per 10 mesi provvedere al rimborso mediante rate di € 300,00 ciascuna (per cui disporrà di soli € 600,00 circa, da destinare ai creditori indicati nel piano), per tale periodo i signori Cristiano Casula e Antonia Badas contribuiranno al pagamento delle rate del piano con la somma di € 711,00. Successivamente all'estinzione delle già menzionate rate da euro 300,00, l'obbligazione solidale proseguirà per l'importo di euro 411,97 (quattrocentoundici/97) mensili, sino alla completa ed integrale esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti.

Entrambi si sono obbligati a versare mensilmente la somma complessivamente garantita ai creditori, mediante accredito sul conto corrente dedicato ed intestato alla procedura (ovvero ad uno o entrambi i ricorrenti) attraverso mezzi tracciabili.

*La disponibilità di somme sufficienti è attestata dalla CU del signor **Cristiano Casula**, già allegata agli atti al n. 19, nonché dal certificato di pensione della sig.ra **Badas Anna (Allegato n. 25)**,*

Entrambi hanno precisato, nella dichiarazione di impegno a contribuire all'esecuzione del piano, che le somme da essi anticipate saranno comunque richieste in restituzione ai sottoscritti ricorrenti sigg. Davide Casula e Barbara Zanon a decorrere dalla conclusione del piano di ristrutturazione, secondo modalità e tempi che saranno concordati tra le parti, trattandosi di rapporti interni al nucleo familiare estranei alla procedura”.

Infine, i debitori hanno specificato analiticamente la tempistica prevista per il pagamento dei creditori (vedasi pag. 5, memoria integrativa).

E) *Orbene, ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle*



pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Il ricorso, come integrato, e la documentazione prodotta dai ricorrenti, soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. *Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.* 3. *L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.*

La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti dei debitori in frode ai creditori, non è risultato che i debitori siano stati già esdebitati, né che abbia colpevolmente aggravato la loro posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

P.Q.M.

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

dispone

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;



dispone

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

dispone

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 7 marzo 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

